

competenza, e perchè, in caso di accoglimento, vogliano determinare le condizioni dell'operazione, che potrebbero essere quelle prospettate nella relazione di massima, per operazioni del genere, e cioè:

a) ammortamento delle tre quote di bimestralità dei suddetti due mutui coi relativi interessi contrattuali in anni 5, od, al massimo, ove la Provincia lo richieda, nello stesso periodo della residua durata dei mutui stessi;

b) garanzia mediante vincolo della sovrimposta fondiaria provinciale disponibile;

c) tasso d'interesse del 6%;

d) diritto di commissione dell'1% una volta tanto sul complessivo debito da ammortizzare e diritto di esame.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole la suddetta richiesta.

o o o

r) PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO A SUO TEMPO CONCESSO AL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO -

Il Direttore Generale riferisce che in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, il Comune di Città di Castello ha richiesto la sospensione, per un triennio, del pagamento della sesta bimestralità relativa al mutuo concessogli dall'Istituto, al saggio del 6%, con contratto 7 gennaio 1937.

Al riguardo, si è ritenuto di prospettare al Comune l'operazione di prolungamento del mutuo, in luogo della sospensione del pagamento della sesta bimestralità, salvo, beninteso, le decisioni del Consiglio. Infatti, mentre un prolungamento a 40 anni dall'origine,

